

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

n. 70 del 04/07/2024.

OGGETTO: REVISIONE "ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA, LA COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA, LE ASSOCIAZIONI ANTEAS, AUSER E L'ASSOCIAZIONE INSIEME PER VINCERE ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – PERIODO 1.1.2023-31.12.2024".

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **Luglio** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della **Giunta**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSSI FRANCESCO	PRESIDENTE	P
ZINI MARCO	ASSESSORE	P
PEDRANZINI EMILIA	ASSESSORE	P

Presenti: 3 - Assenti: 0

Assiste all'adunanza IL VICE SEGRETARIO **Silvio Baroni**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente ed il vice-segretario, presenti fisicamente presso la sede della Comunità Montana con l'assessore signora Emilia Pedranzini, danno atto che l'assessore signor Marco Zini partecipa alla seduta mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per il funzionamento della Giunta Esecutiva", approvato con deliberazione dell'assemblea n. 15 del 30/05/2018.

Danno inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza:

rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti;

garantisce la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti e di svolgere con regolarità l'adunanza;

permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, **Cossi Francesco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che i Comuni del comprensorio per il periodo 2021-2025 hanno delegato alla Comunità Montana Alta Valtellina la gestione dei Servizi Sociali di cui al vigente Piano di Zona, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 328/2000 e dalla LR 3/2008;

che, fra gli interventi delegati a questo Ente, è prevista l'erogazione del servizio di trasporto sociale destinato a residenti nel comprensorio di Bormio, normato da apposito regolamento;

richiamata la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 108 del 17/11/2023 con la quale è stato approvato l'accordo per attuazione del servizio di trasporto sociale per il biennio 2023-2024, in collaborazione con le Associazioni di volontariato Auser e Anteas sezioni di Bormio, Insieme per Vincere ODV e la Cooperativa Sociale Stella Alpina;

rilevato che le Associazioni di volontariato Auser e Anteas, l'Associazione Insieme per Vincere ODV e la Cooperativa Sociale Stella Alpina hanno garantito la loro collaborazione per la realizzazione del servizio nel corso del 2023, secondo gli impegni declinati nello schema di convenzione approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 108/2023;

preso atto che con nota acclarata al prot. dell'Ente n. 1128 del 28.2.2024 l'Associazione Insieme per Vincere ha comunicato la decisione del Consiglio Direttivo di recedere dall'accordo per quanto di propria competenza;

preso atto che con nota acclarata al prot. dell'Ente n. 1646 del 25.3.2024 Auser Bormio ha comunicato la decisione del Consiglio Direttivo di recedere dall'accordo per quanto di propria competenza;

rilevata la disponibilità della cooperativa sociale Stella Alpina e dell'Associazione ANTEAS di proseguire anche per l'anno 2024 la gestione del servizio di trasporto sociale con le modalità dell'accordo approvato dalla Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 108/2023;

considerato che si rende necessario dare continuità al servizio e i cui fruitori apprezzano la qualità dell'intervento garantito dai volontari e dai collaboratori delle citate organizzazioni di Terzo Settore;

preso atto che occorre garantire all'Associazione Anteas, con riferimento all'anno 2024, il rimborso dei costi per il trasporto dei pazienti oncologi, fino al 31.12.2023 sostenuti dall'Associazione Insieme per Vincere nell'ambito dell'accordo sopra citato;

richiamati:

- D. Lgl. 117/2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1353 del 25/2/2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";

visto l'allegato schema che definisce i nuovi contenuti dell'accordo fra i rimanenti soggetti coinvolti nell'attuazione del Servizio di Trasporto Sociale per il secondo biennio di validità, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, allegato alla presente per farne parte integrante, risultante dal testo originario approvato con la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 108 del 17/11/2023, emendato delle parti relative agli impegni relativi all'Associazione AUSER e Insieme per Vincere e integrato dall'ulteriore impegno della Comunità Montana verso l'Associazione ANTEAS;

acquisiti sulla proposta di cui sopra i pareri e le attestazioni quali risultanti nel prospetto allegato;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1. Di approvare**, per quanto in premessa, le modifiche ai contenuti dell'accordo approvato con la propria deliberazione n. 108 del 17/11/2023 per l'attuazione del servizio di trasporto sociale per il biennio 2023-2024;
- 2. di dare atto** che l'accordo, così come emendato, ha vigenza per il periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 per le sole Comunità Montana Alta Valtellina, Cooperativa Sociale Stella Alpina di Bormio e Associazione di volontariato Anteas, ed ha i nuovi contenuti quali risultanti dalla tabella di confronto che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare mandato** al Responsabile del Servizio Sociale di provvedere alle procedure di attuazione dell'accordo come sopra approvato e alla copertura in Bilancio delle spese derivanti dallo stesso con le risorse appositamente stanziare a bilancio;

quindi, riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di garantire ai fruitori la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1.** di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO: REVISIONE "ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA, LA COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA, LE ASSOCIAZIONI ANTEAS, AUSER E L'ASSOCIAZIONE INSIEME PER VINCERE ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – PERIODO 1.1.2023-31.12.2024".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Cossi Francesco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL VICE SEGRETARIO

Silvio Baroni

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

REVISIONE “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA, LA COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA, LE ASSOCIAZIONI ANTEAS, AUSER E L’ASSOCIAZIONE INSIEME PER VINCERE ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – PERIODO 1.1.2023-31.12.2024”.

Tabella comparata.

Giugno 2024

Accordo vigente	Testo rivisto
<p>Art. 1 La Comunità Montana e le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo, nel rispetto della normativa vigente, cooperano per realizzare il servizio di trasporto sociale a favore di cittadini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che hanno necessità di recarsi presso centri ospedalieri provinciali per sottoporsi a cicli di terapie; b. che si trovano in condizioni di non autonomia, di disagio, di impossibilità ad utilizzare pubblici servizi di trasporto, o che risultano privi di figure familiari o parentali di riferimento, e che, dunque, necessitano di accompagnamento per il disbrigo di commissioni, o per interventi di cura della persona, o per l’accesso a strutture ambulatoriali, ospedaliere, residenziali site in provincia o in regione Lombardia o fuori regione, per cure mediche, terapie o visite specialistiche, assistenza a familiari. <p>Le attività di cui al precedente punto a. sono svolte dal lunedì al sabato, in coincidenza con il calendario di erogazione delle terapie stabilito dall’ambulatorio di radioterapia oncologica di Sondrio, oltre che dagli ambulatori oncologici di Sondalo e di Sondrio.</p> <p>Ne fruiscono cittadini residenti nell’ambito di Bormio e, limitatamente agli accessi presso il servizio di radioterapia oncologica, i cittadini residenti nel mandamento di Tirano, secondo specifici accordi stipulati con la Comunità Montana di Tirano e il Comune di Tirano.</p> <p>Le attività di cui al precedente punto b. sono erogate esclusivamente ai cittadini dell’Ambito; forniscono la risposta ad un bisogno saltuario e non continuativo; vengono attivate a seguito di richiesta diretta del cittadino presso la segreteria della Cooperativa Stella Alpina o delle altre associazioni firmatarie, oppure, per utenti in carico, direttamente dal servizio sociale dell’Ufficio di Piano, che, salvo situazioni emergenziali, provvederà a richiedere il trasporto con almeno due giorni di preavviso, fornendo contestualmente alla</p>	<p>Art. 1 La Comunità Montana e le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo, nel rispetto della normativa vigente, cooperano per realizzare il servizio di trasporto sociale a favore di cittadini residenti o domiciliati nei comuni dell’Ambito di Bormio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che hanno necessità di recarsi presso centri ospedalieri provinciali per sottoporsi a cicli di terapie; b. che si trovano in condizioni di non autonomia, di disagio, di impossibilità ad utilizzare pubblici servizi di trasporto, o che risultano privi di figure familiari o parentali di riferimento, e che, dunque, necessitano di accompagnamento per il disbrigo di commissioni, o per interventi di cura della persona, o per l’accesso a strutture ambulatoriali, ospedaliere, residenziali site in provincia o in regione Lombardia o fuori regione, per cure mediche, terapie o visite specialistiche, assistenza a familiari. <p>Le attività di cui al precedente punto a. sono svolte dal lunedì al sabato, in coincidenza con il calendario di erogazione delle terapie stabilito dall’ambulatorio di radioterapia oncologica di Sondrio, oltre che dagli ambulatori oncologici di Sondalo e di Sondrio.</p> <p>Ne fruiscono cittadini residenti nell’ambito di Bormio e, limitatamente agli accessi presso il servizio di radioterapia oncologica, i cittadini residenti nel mandamento di Tirano, secondo specifici accordi stipulati con la Comunità Montana di Tirano e il Comune di Tirano.</p> <p>Le attività di cui al precedente punto b. sono erogate esclusivamente ai cittadini dell’Ambito; forniscono la risposta ad un bisogno saltuario e non continuativo; vengono attivate a seguito di richiesta diretta del cittadino presso la segreteria della Cooperativa Stella Alpina o delle altre associazioni firmatarie, oppure, per utenti in carico, direttamente dal servizio sociale dell’Ufficio di Piano, che, salvo situazioni emergenziali,</p>

<p>Cooperativa una scheda con la destinazione, i dati del fruitore con i relativi recapiti ed eventuali esigenze specifiche che hanno una ricaduta sull'autoveicolo da impiegare per il viaggio.</p> <p>Le Associazioni ANTEAS e AUSER cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come rapporto di lavoro.</p> <p>La tariffa per il servizio di trasporto sociale è così fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per viaggi a/r all'interno del territorio dell'ambito Alta Valtellina, esclusa la tratta verso Sondalo, € 10,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Sondalo € 25,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Tirano € 40,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Sondrio € 50,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Piantedo € 90,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Gravedona € 90,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Milano € 150,00. <p>Per altre destinazioni si prevede il rimborso chilometrico a € 0,50/km.</p> <p>Il trasporto dei pazienti oncologici per la fruizione della radioterapia e della chemioterapia è gratuito.</p> <p>La tariffa per il trasporto di persone che necessitano di accessi frequenti a servizi socio sanitari (almeno 2 volte al mese) è ridotto del 20%</p>	<p>provvederà a richiedere il trasporto con almeno due giorni di preavviso, fornendo contestualmente alla Cooperativa una scheda con la destinazione, i dati del fruitore con i relativi recapiti ed eventuali esigenze specifiche che hanno una ricaduta sull'autoveicolo da impiegare per il viaggio.</p> <p>L'Associazione ANTEAS coopera per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come rapporto di lavoro.</p> <p>La tariffa per il servizio di trasporto sociale, quale rimborso spese per l'automezzo, è così fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per viaggi a/r all'interno del territorio dell'ambito Alta Valtellina, esclusa la tratta da Livigno e verso Sondalo, € 10,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Sondalo € 25,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Tirano € 40,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Sondrio € 50,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Piantedo € 90,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Gravedona € 90,00; ▪ per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Milano € 150,00. <p>Per altre destinazioni si prevede il rimborso chilometrico a € 0,50/km.</p> <p>Il trasporto dei pazienti oncologici per la fruizione della radioterapia e della chemioterapia è gratuito.</p> <p>La tariffa per il trasporto di persone che necessitano di accessi frequenti a servizi socio sanitari (almeno 2 volte al mese) è ridotto del 20%.</p>
<p>Art. 2</p> <p>La Comunità Montana, tramite l'Ufficio di Piano, si impegna a garantire un contributo per la copertura dei costi del servizio come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 5.000/anno a favore della Cooperativa Stella Alpina, previa rendicontazione delle spese sostenute, per il coordinamento delle organizzazioni di Terzo Settore coinvolte nel servizio e la gestione del servizio di segreteria del servizio; le spese per le coperture assicurative del mezzo utilizzato per il servizio di trasporto sociale, gli oneri aggiuntivi per la copertura kasko e degli infortuni 	<p>Art. 2</p> <p>La Comunità Montana, tramite l'Ufficio di Piano, si impegna a garantire un contributo per la copertura dei costi del servizio come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 5.000/anno a favore della Cooperativa Stella Alpina, previa rendicontazione delle spese sostenute, per il coordinamento delle organizzazioni di Terzo Settore coinvolte nel servizio e la gestione del servizio di segreteria del servizio; le spese per le coperture assicurative del mezzo utilizzato per il servizio di trasporto sociale, gli oneri aggiuntivi per la copertura kasko e degli infortuni

conducente sono poste interamente a carico della Cooperativa, la quale solleva la Comunità Montana da ogni responsabilità circa l'utilizzo del mezzo.

- Euro 4.500 anno a favore delle Associazioni ANTEAS e AUSER, quale rimborso delle spese per la stipula delle coperture assicurative dei volontari e per le spese generali relative ai servizi forniti nell'ambito del presente accordo.

Tali somme non costituiscono un compenso ai volontari per il servizio di accompagnamento e trasporto di cui al presente accordo.

La Comunità Montana si assume l'onere del trasporto delle persone segnalate dal servizio sociale dell'ufficio di piano (tariffe, eventuali documentati pedaggi autostradali e/o oneri per il parcheggio) e le quote non coperte dalla compartecipazione al costo del servizio da parte dei fruitori.

La Comunità Montana inoltre riconosce a ciascun volontario impegnato nel trasporto fuori dal territorio provinciale di cui art. 2 punto b. un buono pasto dell'importo giornaliero di massimi Euro 15,00. Tali rimborsi saranno liquidati direttamente all'Associazione di appartenenza del volontario con cadenza bimestrale, a seguito della presentazione di pezze giustificative delle spese sostenute.

La liquidazione delle suddette somme avviene in due tranches:

la prima entro il 30.4 e la seconda entro 15 giorni dalla presentazione della relazione finale.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

conducente sono poste interamente a carico della Cooperativa, la quale solleva la Comunità Montana da ogni responsabilità circa l'utilizzo del mezzo.

- Euro 4.500 anno a favore dell'Associazione ANTEAS ~~e AUSER~~, quale rimborso delle spese per la stipula delle coperture assicurative dei volontari e per le spese generali relative ai servizi forniti nell'ambito del presente accordo.

Tali somme non costituiscono un compenso ai volontari per il servizio di accompagnamento e trasporto di cui al presente accordo.

- Euro 6.000 a favore dell'Associazione ANTEAS a copertura delle spese documentate per il trasporto dei pazienti oncologici; qualora l'Associazione ANTEAS ottenga specifici contributi per la copertura complessiva o parziale dei costi per il trasporto di pazienti oncologi da parte di finanziatori non sottoscrittori della presente convenzione, la Comunità Montana concorrerà alla copertura dei costi residui documentati.

La Comunità Montana si assume l'onere del trasporto delle persone segnalate dal servizio sociale dell'ufficio di piano (tariffe, eventuali documentati pedaggi autostradali e/o oneri per il parcheggio) e le quote non coperte dalla compartecipazione al costo del servizio da parte dei fruitori.

La Comunità Montana inoltre riconosce a ciascun volontario impegnato nel trasporto fuori dal territorio provinciale di cui art. 2 punto b. un buono pasto dell'importo giornaliero di massimi Euro 15,00. Tali rimborsi saranno liquidati direttamente all'Associazione di appartenenza del volontario con cadenza bimestrale, a seguito della presentazione di pezze giustificative delle spese sostenute.

La liquidazione delle suddette somme avviene in due tranches:

la prima entro il 30.4 e la seconda entro 15 giorni dalla presentazione della relazione finale.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

<p>Art. 3 La cooperativa Stella Alpina Società cooperativa sociale si impegna a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assumere il coordinamento delle organizzazioni partner di progetto, convocare e gestire almeno tre riunioni all'anno per la verifica dell'andamento del servizio e l'adozione di misure correttive nel caso si evidenziassero criticità, garantendo comunicazioni tempestive, oltre che esaustive all'ufficio di piano della Comunità Montana e alle associazioni firmatarie del presente accordo. 2. Promuovere il raccordo delle azioni in capo a ciascuna organizzazione per il soddisfacimento del bisogno di trasporto sociale dei potenziali fruitori del servizio di cui all'art. 1 punto b. 3. Assicurare l'apertura per almeno due ore/die da lunedì a sabato di uno sportello con funzioni di segreteria del servizio di trasporto sociale atto a offrire informazioni, accogliere le richieste di trasporto, definire le quote di compartecipazione alla spesa, introitare il pagamento del trasporto da parte dei fruitori secondo il regolamento per l'accesso agli interventi ed ai servizi sociali e per la compartecipazione degli utenti a costi dei Servizi Sociali e alle prestazioni sociali agevolate adottato dalla Comunità Montana il 15 settembre 2023. 4. Definire il calendario dei turni di servizio dei volontari delle associazioni ANTEAS e AUSER, nel rispetto delle modalità condivise di ingaggio dei volontari stessi (modulistica, ordine di servizio, principio di rotazione, distribuzione delle responsabilità). 5. Tenere un registro in cui siano riportati i trasporti effettuati con indicazione della data e degli orari, del fruitore, dell'autista volontario e della relativa associazione di appartenenza da trasmettere nella relazione annuale alla Comunità Montana e alle associazioni partner di progetto. 6. Mettere a disposizione il proprio automezzo dotato di pedana per la realizzazione del trasporto di pazienti oncologi e di persone fragili. 7. Garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio e a gestire i dati personali e sensibili su supporto cartaceo e informatico ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 nel solo ed esclusivo fine della gestione del servizio di cui al presente accordo. 	<p>Art. 3 La cooperativa Stella Alpina Società cooperativa sociale si impegna a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assumere il coordinamento dell'organizzazione partner di progetto, convocare e gestire almeno tre riunioni all'anno per la verifica dell'andamento del servizio e l'adozione di misure correttive nel caso si evidenziassero criticità, garantendo comunicazioni tempestive, oltre che esaustive all'ufficio di piano della Comunità Montana e alle associazioni firmatarie del presente accordo. 2. Promuovere il raccordo delle azioni in capo a ciascuna organizzazione per il soddisfacimento del bisogno di trasporto sociale dei potenziali fruitori del servizio di cui all'art. 1 punto b. 3. Assicurare l'apertura per almeno due ore/die da lunedì a sabato di uno sportello con funzioni di segreteria del servizio di trasporto sociale atto a offrire informazioni, accogliere le richieste di trasporto, definire le quote di compartecipazione alla spesa, introitare il pagamento del trasporto da parte dei fruitori secondo il regolamento per l'accesso agli interventi ed ai servizi sociali e per la compartecipazione degli utenti a costi dei Servizi Sociali e alle prestazioni sociali agevolate adottato dalla Comunità Montana il 15 settembre 2023. 4. Definire il calendario dei turni di servizio dei volontari dell'associazione ANTEAS e AUSER, nel rispetto delle modalità condivise di ingaggio dei volontari stessi (modulistica, ordine di servizio, principio di rotazione, distribuzione delle responsabilità). 5. Tenere un registro in cui siano riportati i trasporti effettuati con indicazione della data e degli orari, del fruitore, dell'autista volontario e della relativa associazione di appartenenza da trasmettere nella relazione annuale alla Comunità Montana e alle associazioni partner di progetto. 6. Mettere a disposizione il proprio automezzo dotato di pedana per la realizzazione del trasporto di pazienti oncologi e di persone fragili. 7. Impegnare nel servizio soci volontari in possesso dei necessari requisiti. 8. Garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio e a gestire i dati personali e sensibili su supporto cartaceo e informatico ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento
--	---

<p>La cooperativa non divulgherà alcun dato personale e riservato di cui verrà a conoscenza nell'esercizio dell'attività.</p> <p>8. A versare alle associazioni AUSER e ANTEAS le quote spettanti per i trasporti effettuati con il proprio automezzo a cadenza trimestrale.</p> <p>9. Predisporre e gestire l'informazione alla popolazione attraverso modalità e strumenti unitari condivisi dai partner del presente accordo.</p> <p>10. Sostenere nella misura di 1/3 i costi aggiuntivi all'importo di € 6.000,00 a carico di Insieme per Vincere per il trasporto di pazienti oncologici.</p>	<p>UE n. 2016/679 nel solo ed esclusivo fine della gestione del servizio di cui al presente accordo. La cooperativa non divulgherà alcun dato personale e riservato di cui verrà a conoscenza nell'esercizio dell'attività.</p> <p>9. Versare all'associazione AUSER e ANTEAS le quote spettanti per i trasporti effettuati con il proprio automezzo a cadenza trimestrale.</p> <p>10. Predisporre e gestire l'informazione alla popolazione attraverso modalità e strumenti unitari condivisi dai partner del presente accordo.</p> <p>11. Sostenere nella misura di 1/3 i costi aggiuntivi all'importo di € 6.000,00 a carico di Insieme per Vincere per il trasporto di pazienti oncologici.</p>
<p>Art. 4 Le Associazioni ANTEAS e AUSER rispettivamente si impegnano a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantire la continuità degli interventi di cui al presente accordo. 2. Operare in sinergia con la Comunità Montana e le organizzazioni partner del presente accordo per garantire ai cittadini il servizio di trasporto sociale nel rispetto di valori fondanti l'azione delle organizzazioni di volontariato. 3. Garantire che ciascun partner accolga, gestisca e dia evidenza delle richieste di trasporto sociale con le modalità concordate con la segreteria del servizio in capo alla Cooperativa Stella Alpina. 4. Stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Comunità Montana da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi. 5. Impegnare nel servizio soci volontari in possesso dei necessari requisiti. 6. Partecipare alla programmazione e alla organizzazione del servizio di trasporto sociale con l'indicazione dei volontari disponibili ed impegnabili nelle attività. 7. Garantire due incontri di formazione per i volontari delle associazioni impegnati nel servizio di trasporto. 8. Fornire alla Cooperativa Stella Alpina, a cadenza semestrale, gli elenchi nominativi e 	<p>Art. 4 L'Associazione ANTEAS e AUSER rispettivamente si impegnano a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantire la continuità degli interventi di cui al presente accordo. 2. Operare in sinergia con la Comunità Montana e le organizzazioni partner del presente accordo per garantire ai cittadini il servizio di trasporto sociale nel rispetto di valori fondanti l'azione delle organizzazioni di volontariato. 3. Garantire che ciascun partner accolga, gestisca e dia evidenza delle richieste di trasporto sociale con le modalità concordate con la segreteria del servizio in capo alla Cooperativa Stella Alpina. 4. Stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Comunità Montana da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi. 5. Impegnare nel servizio soci volontari in possesso dei necessari requisiti. 6. Partecipare alla programmazione e alla organizzazione del servizio di trasporto sociale con l'indicazione dei volontari disponibili ed impegnabili nelle attività. 7. Garantire due incontri di formazione per i volontari delle associazioni impegnati nel servizio di trasporto. 8. Fornire alla Cooperativa Stella Alpina, a cadenza semestrale, gli elenchi nominativi e

<p>i recapiti telefonici dei volontari disponibili ad effettuare il trasporto di cui all'art. 2 punto b, con l'indicazione della disponibilità alle percorrenze (all'interno dell'Ambito di Bormio, della Provincia o della Regione).</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Provvedere alla gestione e alla manutenzione degli automezzi in uso. 10. Garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio e a gestire i dati personali e sensibili su supporto cartaceo e informatico ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 nel solo ed esclusivo fine della gestione del servizio di cui al presente accordo. L'Associazione non divulgherà alcun dato personale e riservato di cui verrà a conoscenza nell'esercizio dell'attività. 11. Sostenere nella misura di 1/3 i costi aggiuntivi all'importo di € 6.000,00 a carico di Insieme per Vincere per il trasporto di pazienti oncologici. 12. Presentare alla Comunità Montana la rendicontazione annuale dell'attività svolta con la modulistica in uso all'ente. <p>I volontari utilizzatori degli automezzi rispondono in proprio per le eventuali violazioni del codice della strada, sostenendo gli oneri delle relative contravvenzioni, oltre le eventuali altre spese connesse.</p>	<p>i recapiti telefonici dei volontari disponibili ad effettuare il trasporto di cui all'art. 2 punto b, con l'indicazione della disponibilità alle percorrenze (all'interno dell'Ambito di Bormio, della Provincia o della Regione).</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Mettere a disposizione il proprio automezzo, provvedere alla gestione e alla manutenzione degli automezzi in uso per il trasporto sociale. 10. Garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio e a gestire i dati personali e sensibili su supporto cartaceo e informatico ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 nel solo ed esclusivo fine della gestione del servizio di cui al presente accordo. L'Associazione non divulgherà alcun dato personale e riservato di cui verrà a conoscenza nell'esercizio dell'attività. 11. Sostenere nella misura di 1/3 i costi aggiuntivi all'importo di € 6.000,00 a carico di Insieme per Vincere per il trasporto di pazienti oncologici. 12. Presentare alla Comunità Montana la rendicontazione annuale dell'attività svolta con la modulistica in uso all'ente. <p>I volontari utilizzatori degli automezzi rispondono in proprio per le eventuali violazioni del codice della strada, sostenendo gli oneri delle relative contravvenzioni, oltre le eventuali altre spese connesse.</p>
<p>Art. 5 L'Associazione Insieme per Vincere OdV si impegna a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sostenere i costi per il trasporto di pazienti oncologici che si sottopongono a radioterapia e a chemio terapia presso gli ambulatori di Sondalo e di Sondrio di € 6.000/anno: tra le spese per la gestione del furgone dedicato sono ricompresi: rifornimento carburante, ordinaria e straordinaria manutenzione, acquisto e montaggio pneumatici, coperture assicurative (RC Auto, Kasco e infortuni conducente), sanificazione e lavaggio; a queste si aggiungono le spese per i viaggi con mezzi di Stella Alpina, Anteas e Auser per assicurare la fruizione della chemio terapia, secondo le tariffe definite all'art. 1 del presente accordo. 	<p>Art. 5 Abrogato.</p>
<p>Art. 6</p>	<p>Art. 6</p>

<p>I fruitori del servizio di trasporto sociale compartecipano ai costi secondo le modalità previste dal regolamento per l'accesso ai servizi adottato dalla Comunità Montana Alta Valtellina.</p> <p>I pazienti oncologici sono esonerati dal pagamento del servizio per la fruizione della radioterapia e della chemioterapia.</p>	<p>I fruitori del servizio di trasporto sociale compartecipano ai costi secondo le modalità previste dal regolamento per l'accesso ai servizi adottato dalla Comunità Montana Alta Valtellina.</p> <p>I pazienti oncologici sono esonerati dal pagamento del servizio per la fruizione della radioterapia e della chemioterapia.</p>
<p>Art. 7</p> <p>I referenti locali per la gestione del servizio e la verifica delle attività sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in rappresentanza della Comunità Montana il Responsabile dei servizi sociali e culturali, Attilia Galli; - in rappresentanza di Stella Alpina Società cooperativa sociale, Barbara Silvestri. - in rappresentanza dell'Associazione ANTEAS, Gianfranco Rocca. - in rappresentanza dell'Associazione AUSER, Gian Franco Binda. - in rappresentanza dell'Associazione Insieme per Vincere, Daniela Gurini. <p>La dott.ssa Barbara Silvestri assume la funzione di riferimento per i partner del servizio.</p>	<p>Art. 7</p> <p>I referenti locali per la gestione del servizio e la verifica delle attività sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in rappresentanza della Comunità Montana il Responsabile dei servizi sociali e culturali, Attilia Galli; - in rappresentanza di Stella Alpina Società cooperativa sociale, Barbara Silvestri. — in rappresentanza dell'Associazione ANTEAS, Gianfranco Rocca. — in rappresentanza dell'Associazione AUSER, Gian Franco Binda. — in rappresentanza dell'Associazione Insieme per Vincere, Daniela Gurini. <p>La dott.ssa Barbara Silvestri assume la funzione di riferimento per i partner del servizio.</p>
<p>Art. 8</p> <p>La validità del presente accordo decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.</p> <p>La Comunità Montana ha facoltà di rescissione dal presente accordo ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1.</p> <p>La Comunità Montana ha facoltà di proporre modifiche al presente accordo, qualora il trasporto sociale fosse incluso in un progetto di mobilità sostenibile rivolto a più fasce di popolazione e finalizzato a soddisfare bisogni non precisati nel presente accordo.</p> <p>La Cooperativa, le associazioni ANTEAS, AUSER e Insieme per Vincere hanno facoltà di recedere dall'accordo, previo avviso da recapitarsi con PEC almeno 90 giorni prima dalla cessazione dell'impegno.</p>	<p>Art. 8</p> <p>La validità del presente accordo decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.</p> <p>La Comunità Montana ha facoltà di rescissione dal presente accordo ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1.</p> <p>La Comunità Montana ha facoltà di proporre modifiche al presente accordo, qualora il trasporto sociale fosse incluso in un progetto di mobilità sostenibile rivolto a più fasce di popolazione e finalizzato a soddisfare bisogni non precisati nel presente accordo.</p> <p>La Cooperativa e l'associazione ANTEAS, AUSER e Insieme per Vincere hanno facoltà di recedere dall'accordo, previo avviso da recapitarsi con PEC almeno 90 giorni prima dalla cessazione dell'impegno.</p>